

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

- SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex art. 700 c.p.c. - ex art. 11 D.lgs n. 23/2015

Nell'interesse del Sig. Di Ciuccio Antonio, nato a Messina il 09/12/1968 e residente a Santa Teresa di Riva (ME), Via Mons. Celona n. 3, C.F. DCCNTN68T09F158L, elettivamente domiciliato in Messina, Via Santa Maria del Selciato n° 4, presso lo studio dell'avv. Filippo Alessi (C.F. LSSFPP60M16F158F - email avvalessi@pec.giuffre.it - fax 090/6415345) che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al presente atto;

ricorrente

contro

- M.I.U.R., Ministero per l'Istruzione, l'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro-tempore*;
 - U.S.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
 - U.S.R., Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito Territoriale di Messina, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
 - I.I.S. "Caminiti-Trimarchi" con sede in Santa Teresa di Riva (ME), Via Lungomare Centro, in persona del Dirigente Scolastico;
- tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille n. 65.

resistenti



	nonchè	
	eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di	
	Istituto di terza fascia A.T.A., dell'U.S.R. Sicilia, Ambito Territoriale di	
	Messina, in cui la ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2023, i	
	quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso;	

	<u>FATTO</u>	
	1. Il sig. Di Ciuccio Antonio, in data 22/04/2021, presentava domanda di	
	inclusione nella graduatoria di circolo e di istituto del personale A.T.A. -	
	terza fascia - profilo Assistente Amministrativo, valevole per il triennio	
	2021-2023, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Caminiti-Trimarchi"	
	di Santa Teresa di Riva (ME);	
	2. L'aspirante supplente all'interno di detta domanda indicava, fra l'altro, il	
	servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale,	
	negli AA.SS. 2000/2001 - 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 -	
	2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007, presso l'Istituto di Formazione	
	Professionale "IAL Sicilia", Ente accreditato dalla Regione Sicilia per	
	l'assolvimento dell'obbligo di istruzione che, erroneamente, non era	
	stato dichiarato in occasione della domanda di aggiornamento relativa al	
	triennio precedente 2017/2021 (D.M. n. 640 del 30/08/2017);	
	contestualmente, nella sezione "note", considerato che il sistema	
	informatico non consentiva di effettuare correzioni sui periodi di	
	servizio (sempre alla dipendenze dello "IAL Sicilia") dichiarati con la	
	precedente domanda valevole per il triennio 2017/2021, chiedeva la	



rideterminazione del punteggio spettante in virtù del fatto che lo stesso era stato valutato alla stessa stregua di quello prestato alle dipendenze di Amministrazioni Statali/Enti Locali, mentre andava inquadrato nella categoria *“scuole non statali paritarie, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e convenzionate”* con il riconoscimento di pt 0,25 per ciascun mese o frazione superiore a 15 giorni;

3. In data 16/07/2021 l'I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” pubblicava la graduatoria provvisoria nella quale il Sig. Di Ciuccio risultava inserito con pt 31,35 senza che gli venisse riconosciuto il servizio come sopra indicato;

4. In data 25/07/2021 il Sig. Di Ciuccio presentava, pertanto, reclamo all'I.I.S. “Caminiti-Trimarchi” chiedendo:

a. il corretto inquadramento del servizio prestato alle dipendenze dello “IAL Sicilia” così come previsto dal D.M. n. 50/2021, allegato A1, punto 7.2, lettera c) – scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate – ed il conseguente riconoscimento di pt 0,25 per ciascun mese o frazione superiore a 15 gg;

b. la rivalutazione dei titoli di servizio già presenti nell'archivio SIDI e relativi alla graduatoria 2017/2021 per i motivi indicati nel precedente punto a);

c. la valutazione dei titoli di servizio inseriti nella domanda presentata il 22/04/2021 (AA.SS. dal 2000/2001 al 2006/2007);

d. il riconoscimento di pt. 74,90 per titoli di servizi;



	e. la conferma di pt. 16,1 riguardanti titoli di accesso e titoli culturali e certificazioni informatiche;	
	5. In data 31/08/2021, senza riscontrare il reclamo di cui sopra, l'I.I.S. "Caminiti-Trimarchi" pubblicava la graduatoria definitiva nella quale l'odierno ricorrente, non solo non ha avuto riconosciuto il punteggio dichiarato per la prima volta nella domanda del 22/04/2021 ma, addirittura, si è visto decurtare anche quello già precedentemente attribuito nella graduatoria 2017/2021.	

	Tanto premesso, è interesse della sig. Di Ciuccio Antonio agire in giudizio per il riconoscimento, ai fini dell'inserimento nella graduatoria di circolo e di istituto di terza fascia - profilo Assistente Amministrativo, triennio 2021/2023, dell'ulteriore punteggio spettante secondo quanto esposto in premessa e la conseguente rettifica della predetta graduatoria.	
	Ciò, per i seguenti	
	<u>MOTIVI DI DIRITTO</u>	
	1) <u>Sulla giurisdizione dell'A.G.O.</u>	
	Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare come, secondo consolidata giurisprudenza, <i>"in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al Giudice Ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165</i>	



del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - trattandosi piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili" (Cassazione - Sezioni Unite, **Ordinanza n. 16756/2014**).

Da qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro.

2) Sul fumus bonis iuris.

La controversia verte essenzialmente sul riconoscimento del punteggio legittimamente spettante al sig. Di Ciuccio all'interno della graduatoria del personale ATA - profilo Assistente Amministrativo - triennio 2021/2023, nella parte in cui non gli è stato attribuito il punteggio relativo al servizio prestato alle dipendenze dello "IAL Sicilia".

In particolare, il ricorrente, avendo presentato domanda di inserimento nella graduatoria per il personale ATA, lamenta la non corretta valutazione del servizio prestato in qualità di assistente amministrativo, non statale, dall'A.S. 1988/89 all'A.S. 2013/2014, presso la scuola "IAL Sicilia", accreditata dalla Regione Sicilia per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

La tabella di valutazione dei titoli relativa alla graduatoria di istituto per le



supplenze di assistente amministrativo presente nel D.M. n. 50/2021, Allegato A, "AVVERTENZE", alla lettera F, prevede che **"qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciuto, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso"**.

Il servizio prestato dal sig. Di Ciuccio Antonio alle dipendenze del Centro di Formazione Professionale "IAL Sicilia" risulta inquadrabile ai sensi del D.M. n. 50/2021, Allegato A/1, punto 7.2, lettera c), nella categoria **"scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate"** per cui è previsto il dimezzamento del punteggio rispetto a quello prestato, nel medesimo profilo, in scuole statali.

Difatti, l'Istituto Professionale "IAL Sicilia", risulta essere ente accreditato dalla Regione Sicilia, Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, fino alla data del 27 maggio 2014.

Il servizio prestato alle dipendenze del Centro di Formazione Professionale "IAL Sicilia", deve essere valutato al pari di quello prestato presso le scuole di istruzione secondaria o artistica non statali; tanto può affermarsi atteso che, fra l'altro, questi Enti costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali e non Statali al fine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione (L. 28/03/2003 n. 53) tant'è vero che tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nell'Ordinanza Ministeriale



	n. 60 del 10/07/2020 riguardante l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali di Istituto per le supplenze di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 3 maggio 1999, n. 124, per il personale docente ed educativo.	
	Non si comprende come sia possibile che per il personale docente venga riconosciuto ai fini del punteggio il servizio prestato presso i centri di formazione professionale, mentre al personale amministrativo, tecnico ausiliario venga negato, considerato che anche questi ultimi svolgono un servizio parificato a quello svolto nelle scuole statali di ogni ordine e grado, in scuole non statali paritarie, in scuole dell’infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate.	
	Risulta evidente una condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell’Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente. Il MIUR, inopinatamente, valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i Centri di Formazione Professionale dai sopra citati soggetti.	
	Non solo, nel caso <i>de quo</i> vi è una ulteriore, palese difformità di trattamento anche rispetto ai numerosi soggetti che hanno avuto riconosciuto il punteggio per i periodi di servizio prestati nei Centri di Formazione Professionale in qualità di assistente amministrativo e che, grazie a questo, sono stati collocati nelle graduatorie di istituto del personale ATA in posizione utile per ottenere il conferimento di supplenze.	
	Il Sig. Di Ciuccio, pertanto, ha diritto al riconoscimento del servizio prestato	



presso l'Istituto Professionale "IAL Sicilia", nella misura sopra esplicitata, ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA di III^a fascia, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo (**in tal senso si è già pronunciato, su caso analogo, anche il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro e Previdenza, con Ordinanza n. 448/2020 del 12/02/2020).**

3) Sul periculum in mora.

Il Sig. Di Ciuccio Antonio ricorre con procedura d'urgenza al fine di ottenere la corretta posizione in graduatoria, previo riconoscimento del punteggio per il servizio prestato alle dipendenze dell'IAL Sicilia, indispensabile per ricevere le convocazioni dirette all'assegnazione delle supplenze.

Difatti, il mancato riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze dell'IAL Sicilia da parte dell'Istituto d'Istruzione Superiore "Caminiti-Trimarchi" di Santa Teresa di Riva (ME) ha prodotto la mancata attribuzione del punteggio relativo al servizio dichiarato nella domanda di aggiornamento del 22/04/2021 nonché la decurtazione di pt 16,10 precedentemente assegnati dall'Istituto Superiore "Vilfredo Federico Pareto" di Milano che ha gestito la graduatoria relativa al triennio 2017-2021; tale situazione ha determinato una retrocessione dell'istante nelle 30 graduatorie ATA III^a fascia degli Istituti Scolastici ove risulta utilmente inserito.

Il pregiudizio imminente subito dal ricorrente è peraltro "irreparabile" atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e



come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*.

A causa del mancato riconoscimento del punteggio reclamato e alla decurtazione di quello già precedentemente attribuito l'odierno ricorrente non ha ricevuto più alcuna convocazione; tutto ciò ci risolverà in una perdita di professionalità e di chance, con particolare riferimento alla possibile copertura di posti mediante la stipula dei contratti di supplenza previsti con l'avvio del corrente anno scolastico e di quelli a seguire.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il sig. Di Ciuccio Antonio, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina affinché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669bis c.p.c, voglia, respinta ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione,

1) **IN VIA PRELIMINARE** (e solo qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di estendere il contraddittorio agli ulteriori soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto ATA - terza fascia - assistente amministrativo dell'U.S.R. Sicilia, AT di Messina): rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio - l'essere scavalcati in graduatoria - dall'accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi, **autorizzare, ex art. 151 c.p.c.**, tale notifica tramite pubblicazione del presente ricorso sul sito internet del MIUR,



ovvero con le modalità che riterrà più congrue;

2) **In via cautelare e d'urgenza, anche inaudita altera parte**, si chiede, all'adito Giudice unico del lavoro, previa fondatezza delle ragioni di urgenza di cui al presente ricorso nonché la sussistenza del *fumus boni iuris*, di volere

a. accertare e dichiarare il diritto del sig. Di Ciuccio Antonio ad avere riconosciuto il punteggio relativo al servizio prestato alle dipendenze dell'Istituto di Formazione Professionale "IAL Sicilia" (dal 21/06/1989 al 10/06/2014) ai fini dell'inserimento nella graduatoria ATA - III^a fascia, triennio 2021/2023, profilo Assistente Amministrativo, con l'attribuzione di pt 0.25 per ciascun mese o frazione superiore a 15gg, così come previsto dal DM n. 50/2021, allegato A1, punto 7.2, lettera c) per il servizio prestato alle dipendenze di scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute e convenzionate;

b. ordinare alla Amministrazione Scolastica di procedere con la rettifica del punteggio per titoli di servizi in pt 74,90 e, conseguenzialmente di procedere con il corretto riposizionamento nella predetta graduatoria del ricorrente ingiustamente ed illegittimamente retrocesso per effetto della erronea valutazione dei titoli a corredo dei quali il ricorrente ha presentato la sua candidatura nelle graduatorie di istituto ;

3) emettere od ordinare ogni altro provvedimento conforme a legge



nell'ottica di cui al *petitum* sostanziale del presente giudizio cautelare;

4) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.

5) In via di merito si anticipa la conseguente domanda di merito per il ristoro dei danni subiti a cagione della mancata attribuzione del punteggio e il suo mancato avviamento ai rapporti di lavoro temporaneo atteso che altri candidati con il punteggio di cui deve godere l'istante sono stati avviati ai rapporti di lavoro precario.

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 215 si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato nella misura di € 43,00.

Si produce la documentazione come da indice del fascicolo di parte.

Salvis iuribus.

Messina, 18/11/2021

Avv. Filippo Alessi

